



Condizioni generali di contratto del Gruppo usedSoft (di seguito "usedSoft") per la vendita dei software

Art. 1 Aspetti generali

1. Le seguenti Condizioni generali di contratto per la vendita (qui di seguito chiamate "CGC per la vendita") hanno validità per tutte le imprese del gruppo usedSoft (qui di seguito chiamate "usedSoft"), ovvero usedSoft Deutschland GmbH (Dortmund/Germania) e usedSoft International AG (Zugo/Svizzera).
2. Le presenti CGC per la vendita si applicano automaticamente ogni qualvolta usedSoft vende licenze software ai propri clienti, online quanto offline.
3. Si applicano le CGC rispettivamente valide al momento della stipula del contratto.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Si applicano esclusivamente le presenti CGC per la vendita. Non si applicano, invece, condizioni generali di contratto o clausole divergenti o aggiuntive del cliente, anche se usedSoft non le ha rifiutate espressamente. Lo stesso vale in caso di accettazione senza riserve di ordinazioni da parte di usedSoft.
2. Le CGC per la vendita si applicano solo nei confronti di imprenditori, di persone giuridiche di diritto pubblico e di organismi sociali di diritto pubblico.

Art. 3 Luogo di adempimento, oggetto della prestazione, stipula del contratto

1. usedSoft vende licenze d'uso di software esclusivamente in Europa. Oggetto della prestazione è quindi la cessione di licenze d'uso di programmi software. Luogo di adempimento sono i Paesi dell'Unione europea, gli altri Stati membri dell'Area economica europea (EEA) e la Svizzera. La portata del diritto d'uso in virtù della licenza si orienta alle disposizioni imperative del diritto d'autore nonché alle condizioni di licenza del detentore del diritto (in particolar modo alle condizioni contrattuali d'uso rispettivamente applicabili ai sensi del documento PUR (Product User Rights), del contratto EULA (End User License Agreement) etc. I diritti d'uso dei programmi software vengono ceduti in ottemperanza alle disposizioni di legge e, in particolar modo, in base a quanto previsto dalle leggi in materia di diritto d'autore.
2. I moduli d'ordine firmati dal cliente si considerano alla stregua di un'offerta del cliente. usedSoft può accettare una simile offerta entro lo scadere di quattro settimane.
3. La presentazione delle merci nell'online shop non rappresenta una richiesta vincolante di stipula di un contratto di compravendita. Anche un'ordinazione pervenuta tramite l'online shop è considerata alla stregua di un'offerta del cliente che usedSoft può accettare entro lo scadere di quattro settimane.
4. Cliccando il pulsante d'ordinazione nell'ultima fase del processo d'acquisto, il cliente sottopone a usedSoft un'offerta vincolante d'acquisto (art. 145 del codice civile tedesco/BGB). Una conferma di avvenuta ricezione da parte di usedSoft non rappresenta ancora un'accettazione dell'offerta di acquisto del cliente. Un contratto non si perfeziona con la conferma di avvenuta ricezione dell'offerta.
5. Un contratto di compravendita si perfeziona solo con la conferma d'ordine espressa scritta da parte di usedSoft, con la stipula di un contratto individuale o con l'emissione della fattura da parte di usedSoft.

6. L'oggetto della prestazione dovuto risulta infine dalla conferma d'ordine scritta di usedSoft, dal contratto individuale stipulato dalle parti o dalla fattura emessa da usedSoft.
7. Se per installare/attivare i programmi software, per i quali il cliente ha acquistato licenze d'uso presso usedSoft, occorre immettere un codice numerico da assegnarsi a cura del detentore del diritto, p. es. chiave del prodotto, ID di installazione, ID di prodotto ecc. (qui di seguito chiamato "codice di attivazione"), per ciascuna licenza acquistata sarà fornito un codice di attivazione. Durante l'utilizzo del codice di attivazione, il cliente dovrà rispettare la procedura di immissione definita dal detentore del diritto.
8. Non fa parte del volume di fornitura l'approntamento di una copia del programma software adatta per l'installazione. Se i clienti non dispongono dei programmi di installazione necessari per installare il software e se non possono procurarseli (p. es. scaricandoli dal sito web del detentore del diritto), usedSoft metterà loro gratuitamente a disposizione un supporto di dati per eseguire l'installazione.

Art. 4 Condizioni di pagamento

1. Si applicano i prezzi rispettivamente pattuiti, i quali sono riportati nelle rispettive conferme d'ordine o nelle fatture. I prezzi s'intendono al netto, più IVA rispettivamente valida, qualora così richiesto dalle normative nazionali o internazionali.
2. Le fatture di usedSoft sono esigibili senza trattenute subito dopo la fatturazione. In caso di mora, il cliente è tenuto a versare gli interessi di mora previsti per legge.
3. Il cliente è autorizzato a compensare propri crediti con il prezzo d'acquisto che deve all'impresa del gruppo usedSoft presso la quale ha effettuato l'acquisto, a condizione che i crediti da lui vantati siano incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 5 Consegna, termini

1. Si applicano i termini di consegna e adempimento riportati nella conferma d'ordine o nel contratto. Salvo diversamente convenuto, la consegna ha luogo a partire da 2 a massimo 15 giorni lavorativi.
2. Tutti i doveri di adempimento di usedSoft sono subordinati alla fornitura tempestiva di usedSoft da parte dei fornitori a monte. In caso di mancata fornitura tempestiva o di altri ostacoli non imputabili a usedSoft, la cessione dei diritti dovrà essere rinviata di un periodo di tempo congruo, senza che da ciò derivino obblighi di spesa o risarcimento a danno di usedSoft.

Art. 6 Nessun servizio di assistenza; responsabilità per il sistema

1. usedSoft vende esclusivamente licenze d'uso di software. Non offre, invece, servizi di assistenza, aiuti all'installazione o simili.
2. La responsabilità per il funzionamento dei programmi, per i quali sono stati acquistati i diritti di licenza, nonché per tutte le questioni correlate al funzionamento dei programmi, spetta unicamente al cliente. usedSoft non si assume nessuna responsabilità per eventuali difetti al software o per danni indiretti.

Art. 7 Garanzia, responsabilità, diritti spettanti per legge

La responsabilità di usedSoft per i danni si limita ai fatti commessi con dolo o colpa grave. Ciò non vale per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute del cliente. Per il resto si applicano le disposizioni di legge.

Art. 8 Tutela dei dati e utilizzo dei dati personali dei clienti per il disbrigo del contratto

Le disposizioni in materia di tutela dei dati sono disciplinate nella dichiarazione corrispondente che può essere consultata al sito <https://www.usedsoft.com/it/Tutela-della-Privacy/>. In aggiunta alla summenzionata dichiarazione, il cliente acconsente a che usedSoft utilizzi in suo nome, in caso di necessità, nell'ambito del disbrigo del contratto, i dati che costui ha comunicato volontariamente, soprattutto affinché usedSoft possa acquistare codici di attivazione ai sensi dell'art. 3 punto 7, registrare licenze per i software o eseguire azioni analoghe.

Art. 9 Foro competente e diritto applicabile

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in virtù dei contratti tra usedSoft Deutschland GmbH e un cliente è, a discrezione di usedSoft Deutschland GmbH, Dortmund (circondario del tribunale di Dortmund) o il tribunale presso la sede del cliente. In tutti gli altri casi, il foro competente è Dortmund (circondario del tribunale di Dortmund). Il rapporto contrattuale tra usedSoft Deutschland GmbH e il cliente è disciplinato esclusivamente dal diritto tedesco ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in virtù dei contratti tra usedSoft International AG e un cliente è, a discrezione di usedSoft International AG, Zugo/Svizzera o il tribunale presso la sede del cliente. In tutti gli altri casi, il foro competente è Zugo/Svizzera. Il rapporto contrattuale tra usedSoft International AG e il cliente è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Art. 10 Altre disposizioni

1. Tutti gli accordi acquistano efficacia solo se stipulati per iscritto. Lo stesso vale per eventuali accordi aggiuntivi o divergenti. Ciò vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta.
2. Qualora una disposizione del presente contratto dovesse essere o divenire non valida o inattuabile, ciò non inficia la validità delle disposizioni restanti. Le parti sostituiranno la disposizione non valida o inattuabile con un accordo valido e attuabile che si avvicini sotto il profilo economico il più possibile alla finalità perseguita dalle parti con la disposizione non valida e/o inattuabile. Suddette clausole si applicano anche qualora vi fosse una lacuna nel contratto.

Ultimo aggiornamento: Aprile 2021